



# **COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA**

Provincia di Modena

**Sindaco**

**Sindaco**

Inserimento N. 50 del 04/05/2020

## **Ordinanza n. 50 del 05/05/2020**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEI MERCATI PER I SOLI POSTEGGI DESTINATI E UTILIZZATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI – ADOZIONE DELLE MISURE PER GARANTIRE IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA N. 66 DEL 22/04/2020 PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19**

### **IL SINDACO**

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento all'ultimo DPCM del 26/04/2020 che all'art. 1, comma 1, lett. z), prevede quanto segue: "...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. ...";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66 del 22/04/2020, che al punto 1, lett. f), stabilisce quanto segue: "Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi"

Considerato che le Regioni, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, in virtù dell'autonomia concessa con le disposizioni governative di cui sopra, da ultima quella dell'art. 10 punto 2. del DPCM 26 aprile 2020, possono continuare ad applicare le misure di contenimento più restrittive, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Preso atto quindi che la regione Emilia Romagna ha ritenuto di demandare ai comuni l'individuazione della specifica tipologia di struttura con cui perimetrare l'area, in considerazione degli elementi di contesto urbano logistico e ambientale, ma sempre nell'ottica che detta perimetrazione risulti idonea a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati e sulla base di apposito disciplinare di gestione, ivi compresi i necessari presidi, per garantire il rispetto delle misure di precauzione prescritte;

Tenuto conto che a Castelfranco Emilia si svolgono ordinariamente:

- il mercato settimanale del martedì e del venerdì nel capoluogo ubicato in Corso Martiri
- il mercato settimanale del martedì e del venerdì nella frazione di Piumazzo
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di domenica mattina, ubicato in piazza Garibaldi

- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli biologici nella giornata di sabato pomeriggio, ubicato in piazza Aldo Moro
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di martedì pomeriggio, ubicato in via dei Mille nell'area antistante il Torrione nella frazione di Piumazzo

Preso atto inoltre che sono presenti n.2 posteggi isolati per la vendita da parte di produttori agricoli, ubicati in Via Nenni Lato Sud e Via Castiglione Lato Est in prossimità di Via Bramante, in base a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 22/12/2016 in cui viene effettuata la vendita di prodotti alimentari da parte di imprenditori agricoli;

Richiamati altresì gli atti che disciplinano lo svolgimento dei suddetti mercati:

- Regolamento dei mercati su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 6/7/2005;
- Regolamento mercato contadino per la vendita diretta di prodotti da parte degli imprenditori agricoli, approvato con deliberazione del Consiglio Unione n.23 del 27/09/2019;
- Disciplinare per lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli etico biologici e solidali nel comune di Castelfranco Emilia, approvato con deliberazione del Consiglio Unione n.30 del 29/11/2019;

Rilevato che, in osservanza alla prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, tutti i mercati di cui sopra sono stati sospesi a partire dall'ultima settimana di marzo;

Preso atto che, durante tutto il periodo di permanenza dell'Emergenza Covid-19, al fine di rendere maggiormente agevole l'espletamento delle operazioni atte a favorire l'ottemperanza dei criteri e delle misure di sicurezza sotto illustrati, in applicazione a quanto stabilito dal punto 1. lett. f) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66, si rende opportuno individuare le seguenti aree per lo svolgimento dei mercati settimanali ordinari e dei mercati contadini:

- area centrale di Corso Martiri ricompresa tra le due chiese di Santa Maria Assunta e San Giacomo Apostolo;
- area pedonale di piazza Garibaldi per lo svolgimento dei mercati contadini della domenica mattina e del sabato pomeriggio;
- area di piazza della Repubblica a Piumazzo per lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e del venerdì;
- area antistante il Torrione a Piumazzo per lo svolgimento del mercato contadino del martedì pomeriggio con la conseguente ricollocazione temporanea dei posteggi nelle aree sopra indicate sopprimendo temporaneamente i posteggi del settore alimentare dei mercati attualmente non assegnati;

Convenuto che le aree individuate per lo svolgimento dei mercati di cui sopra presentano i requisiti igienico-sanitari e le condizioni di sicurezza previsti dalle norme che ne disciplinano l'attività, in quanto normalmente temporaneamente adibite allo svolgimento di attività mercatali;

Ritenuto necessario, in applicazione a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione n. 66 del 22 aprile 2020, con riferimento al punto 1. lett. f) disciplinare, da parte di questo Ente, la gestione dei mercati previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli esercenti la vendita dei generi alimentari, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Stabilito quindi di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari da parte degli esercenti autorizzati su area pubblica, all'interno dei mercati ordinari, dei mercati contadini nonché sui posteggi isolati, adottando, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, i seguenti criteri e misure di sicurezza, distinti per le seguenti aree:

1) AREA DI CORSO MARTIRI COMPRESA TRA LA CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA E LA CHIESA DI S.GIACOMO APOSTOLO A CASTELFRANCO EMILIA

- perimetrazione dell'area di piazza Garibaldi mediante l'apposizione di transennatura idonea e atta a non consentire l'accesso all'area, se non dagli ingressi autorizzati, da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche del settore alimentare;
- individuazione di due varchi presenti, di cui uno che consenta l'accesso in entrata per gli avventori ed uno in uscita. Entrambi i varchi saranno presidiati da personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche del settore alimentare, in modo da consentire l'accesso contingentato all'area, secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano";
- Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- messa a disposizione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro.
- obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti
- utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto e di vendita, resi disponibili all'occorrenza anche ai clienti da parte degli operatori commerciali;
- informazione pubblica, mediante predisposizione e apposizione sia in corrispondenza del varco d'accesso all'area sia per ogni posteggio, di cartello temporaneo visibile, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa;
- in generale entro l'area mercatale delimitata ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

## 2) AREA PIAZZA GARIBALDI CASTELFRANCO EMILIA

- perimetrazione dell'area di piazza Garibaldi mediante l'apposizione di transennatura idonea e atta a non consentire l'accesso all'area, se non dagli ingressi autorizzati, da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche del settore alimentare;
- individuazione di due varchi presenti, di cui uno che consenta l'accesso in entrata per gli avventori ed uno in uscita. Entrambi i varchi saranno presidiati da personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche del settore alimentare, in modo da consentire l'accesso contingentato all'area, secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano";
- Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- messa a disposizione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro.
- obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti
- utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto e di vendita, resi disponibili all'occorrenza anche ai clienti da parte degli operatori commerciali;
- informazione pubblica, mediante predisposizione e apposizione sia in corrispondenza del varco d'accesso all'area sia per ogni posteggio, di cartello temporaneo visibile, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa;
- in generale entro l'area mercatale delimitata ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e

dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

### 3) AREA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIUMAZZO

- essendo presente un solo posteggio, l'esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

### 4) AREA ANTISTANTE IL TORRIONE FRAZIONE DI PIUMAZZO

- essendo presente un solo posteggio sia in occasione del mercato settimanale del martedì e del venerdì, sia in occasione del mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di martedì pomeriggio, l'esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

### 5) POSTEGGI ISOLATI VIA NENNI LATO SUD E VIA CASTIGLIONE LATO EST IN PROSSIMITÀ DI VIA BRAMANTE

- essendo presente un solo posteggio, l'esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

Ritenuti sussistenti i presupposti, in applicazione del succitato D.P.C.M. del 26/04/2020 e dell'ordinanza regionale n. 66 del 22/04/2020, per la ripresa dell'attività mercatale nei posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari, adottando le opportune misure al fine di rispettare quanto previsto dalle succitate disposizioni;

Visto l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

## DISPONE

1) lo svolgimento, a partire dal 4 maggio 2020, dei seguenti mercati nell'area appositamente delimitata di Corso Martiri a Castelfranco Emilia limitatamente all'attività di vendita di prodotti alimentari con i medesimi orari e modalità stabilite dai relativi regolamenti e ordinanze orari:

- mercato settimanale del martedì del capoluogo n. 13 posteggi (di cui 3 riservati ai produttori agricoli);
- mercato settimanale del venerdì del capoluogo n. 15 posteggi (di cui 3 riservati ai produttori agricoli);

2) lo svolgimento, a partire dal 4 maggio 2020, dei seguenti mercati nell'area appositamente delimitata di piazza Garibaldi a Castelfranco Emilia limitatamente all'attività di vendita di prodotti alimentari con i medesimi orari e modalità stabilite dai relativi regolamenti e ordinanze orari:

- mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di domenica mattina n.8 posteggi
- mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli biologici nella giornata di sabato pomeriggio, ubicato in piazza Aldo Moro n.8 posteggi

3) lo svolgimento, a partire dal 4 maggio 2020, dei seguenti mercati nell'area appositamente delimitata di piazza della Repubblica nella frazione di Piumazzo a Castelfranco Emilia limitatamente all'attività di vendita di prodotti alimentari con i medesimi orari e modalità stabilite dai relativi regolamenti e ordinanze orari:

- mercato settimanale del martedì e del venerdì di Piumazzo n.1 posteggio

4) lo svolgimento, a partire dal 4 maggio 2020, dei seguenti mercati nell'area appositamente delimitata antistante il Torrione nella frazione di Piumazzo a Castelfranco Emilia limitatamente all'attività di vendita di prodotti alimentari con i medesimi orari e modalità stabilite dai relativi regolamenti e ordinanze orari:

- mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di martedì pomeriggio, ubicato in via dei Mille nella frazione di Piumazzo n.1 posteggio

5) lo svolgimento, a partire dal 4 maggio 2020, di tutte le attività all'interno dei n.2 posteggi isolati per la vendita da parte di produttori agricoli, ubicati in Via Nenni Lato Sud e Via Castiglione Lato Est in prossimità di Via Bramante, in base a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 22/12/2016 in cui viene effettuata la vendita di prodotti alimentari da parte di imprenditori agricoli, nell'osservanza dei criteri di cui al successivo punto 5.

6) l'osservanza dei seguenti criteri e misure di sicurezza (punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020), distinti per le seguenti aree:

1) AREA DI CORSO MARTIRI COMPRESA TRA LA CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA E LA CHIESA DI S.GIACOMO APOSTOLO A CASTELFRANCO EMILIA

- perimetrazione dell'area di piazza Garibaldi mediante l'apposizione di transennatura idonea e atta a non consentire l'accesso all'area, se non dagli ingressi autorizzati, da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche del settore alimentare;

- individuazione di due varchi presenti, di cui uno che consenta l'accesso in entrata per gli avventori ed uno in uscita. Entrambi i varchi saranno presidiati da personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche del settore alimentare, in modo da consentire l'accesso contingentato all'area, secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano";

- Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;

- assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;

- messa a disposizione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro.

- obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti

- utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto e di vendita, resi disponibili all'occorrenza anche ai clienti da parte degli operatori commerciali;

- informazione pubblica, mediante predisposizione e apposizione sia in corrispondenza del varco d'accesso all'area sia per ogni posteggio, di cartello temporaneo visibile, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa;

- in generale entro l'area mercatale delimitata ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

## 2) AREA PIAZZA GARIBALDI CASTELFRANCO EMILIA

- perimetrazione dell'area di piazza Garibaldi mediante l'apposizione di transennatura idonea e atta a non consentire l'accesso all'area, se non dagli ingressi autorizzati, da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche del settore alimentare;
- individuazione di due varchi presenti, di cui uno che consenta l'accesso in entrata per gli avventori ed uno in uscita. Entrambi i varchi saranno presidiati da personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche del settore alimentare, in modo da consentire l'accesso contingentato all'area, secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano";
- Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- messa a disposizione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro.
- obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti
- utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto e di vendita, resi disponibili all'occorrenza anche ai clienti da parte degli operatori commerciali;
- informazione pubblica, mediante predisposizione e apposizione sia in corrispondenza del varco d'accesso all'area sia per ogni posteggio, di cartello temporaneo visibile, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa;
- in generale entro l'area mercatale delimitata ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

## 3) AREA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIUMAZZO

- essendo presente un solo posteggio, l'esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

## 4) AREA ANTISTANTE IL TORRIONE FRAZIONE DI PIUMAZZO

- essendo presente un solo posteggio sia in occasione del mercato settimanale del martedì e del venerdì, sia in occasione del mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di martedì pomeriggio, l'esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

## 5) POSTEGGI ISOLATI VIA NENNI LATO SUD E VIA CASTIGLIONE LATO EST IN PROSSIMITÀ DI VIA BRAMANTE

- essendo presente un solo posteggio, l'esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;

7) che in caso d'inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'articolo 4 "Sanzioni e controlli" del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riferimento all'art. 3, che stabilisce salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Si dispone, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni qualora la violazione sia compiuta da parte degli esercenti la vendita di generi alimentari.

8) di incaricare la Polizia Locale di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

9) Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971, N. 1199.

Castelfranco Emilia, 05/05/2020

Il Sindaco  
Giovanni Gargano

---

*Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>)*